LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE – L. 335/95

- INTERESSA i lavoratori pubblici, privati e autonomi;
- NON COMPORTA alcuna modifica delle pensioni in essere;
- NON PREVEDE aumenti contributivi per i lavoratori dipendenti.

⅄ CONFERMA il sistema a RIPARTIZIONE della previdenza pubblica OBBLIGATORIA.

Il sistema poggia su una sorta di solidarietà intergenerazionale: ogni generazione paga le pensioni per quella passata.

Non esiste, quindi, alcuna relazione tra contribuzione e prestazione.

Non è d'altro canto possibile passare ad un sistema a capitalizzazione (nel quale i versamenti capitalizzati secondo un tasso di rendimento, vengono restituiti a ciascun iscritto), in quanto bisognerebbe o non pagare le prestazioni (pensioni) agli attuali pensionati o raddoppiare la contribuzione (attualmente attorno al 33 %): due ipotesi assolutamente impraticabili.

⅄ CAMBIA invece il metodo di calcolo delle pensioni a partire dal 2.013 che passa

- da RETRIBUTIVO: la pensione viene calcolata applicando alla media delle ultime 10 retribuzioni annue (da agosto 2.000) il coefficiente del 2 % per ogni anno di contribuzione:
- a CONTRIBUTIVO: la futura pensione sarà calcolata sui contributi effettivamente versari durante il corso della vita lavorativa e rivalutati in base alla crescita del PIL nominale.

⅄ STABILISCE un periodo transitorio per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contribuzione (quelli che conservano il sistema retributivo) dal 1996, durante il quale sarà ancora possibile andare in pensione con 35 anni di contributi, legati però all'età anagrafica (da 52 nel 1996 a 57 nel 2006 [precoci]); OPPURE, in alternativa, con almeno 36 anni di contributi, che salgono a 40 dal 2008, a prescindere dall'età anagrafica.

IL DESTINO PREVIDENZIALE . . .

Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995	Metodo contributivo e metodo retributivo per gli anni maturati prima del contributivo.
Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 19995	Metodo retributivo
Lavoratori con almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 nel sistema contributivo iniziato dal 1996.	Possono scegliere il calcolo con il solo metodo contributivo.
Lavoratori alla prima assunzione Al 1° gennaio 1996.	Metodo contributivo.

. . . E I POSSIBILI TRATTAMENTI

	Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95	Lavoratori con 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95	Lavoratori con almeno 15 anni di contribuz. di cui 5 nel sistema contributivo	Lavoratori alla prima assunzione al 1° gennaio 1996.
Pensione di anzianità	SI secondo le nuove regole previste.	SI secondo le nuove regole previste.	NO	SOPPRESSA
Pensione di vecchiaia	Sistema di calcolo misto retributivo-contributivo. Età: regole attuali	Sistema di calcolo retributivo. Età: regole attuali	Calcolo a scelta con il sistema retributivo o contributivo.	Calcolo con il metodo contributivo. Età: da 57 a 65. Con 40 anni senza il requisito dell’età.

COME SI ARRIVA ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA

Ogni anno viene accantonato un ammontare di contributi pari al 33 % della retribuzione imponibile per i dipendenti, al 20 % per gli autonomi e al 10 % per gli altri redditi da lavoro autonomo.

Questo importo viene sommato e rivalutato ogni anno sulla base della variazione del PIL media del quinquennio precedente.

I contributi annui rivalutati formano il montante contributivo individuale.

Al momento della pensione il montante va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Età	Coefficiente Annuo (%) **Dal 1-1-2010**	Differenza % sull'anno precedente	Differenza sul 57° anno	Frazione mensile del coefficiente
57	4,720 – **4,419 -6,38%**	--	--	0,01166
58	4,860 – **4,538 -6,63%**	+ 3 %	+ 3 %	0,01216
59	5,006 – **4,664 -6,83%**	+ 3 %	+ 6 %	0,01308
60	5,163 – **4,798 -7,07%**	+ 3,1 %	+ 9,4 %	0,01425
61	5,334 – **4,940 -7,39%**	+ 3,3 %	+ 13 %	0,01500
62	5,514 – **5,093 -7,64%**	+ 3,4 %	+ 16,8 %	0,01600
63	5,706 – **5,257 -7,87%**	+ 3,5 %	+ 20,9 %	0,01708
64	5,911 – **5,432 -8,10%**	+ 3,6 %	+ 25,2 %	0,01875
65	6,136 – **5,620 -8,41%**	+ 3,8 %	+ 30 %	--

Il risultato corrisponde all'importo annuo lordo della nuova pensione ed è prevista solo una rivalutazione annua per l'inflazione.

Se il lavoratore raggiunge 40 anni di contribuzione, il coefficiente da applicare al suo montante è quello relativo ai 57 anni,a prescindere dall'età anagrafica di pensionamento.